

Publicato il 17/11/2022

N. 00498/2022 REG.PROV.CAU.  
N. 01366/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1366 del 2022, proposto da

██████████ rappresentato e difeso dagli avvocati ██████████  
██████████ con domicilio digitale come da PEC da  
Registri di Giustizia;

*contro*

Regione ██████████ in persona del Presidente in carica, rappresentata e  
difesa dall'avvocato ██████████ con domicilio digitale come da  
PEC da Registri di Giustizia;

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione  
Pubblica, in persona del legale rappresentante pro tempore,  
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale ██████████  
domiciliataria ex lege in Catanzaro, via ██████████

*per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,*  
della nota della Regione Calabria, Dipartimento "Organizzazione e  
Risorse Umane" prot. n. 436386 del 4.10.2022 di esclusione dalla

procedura concorsuale indetta con DDG n. 7033 del 28.6.2022, nonché del parere rimesso dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota DFP-0036642-P-04/05/2022; nonché, ove occorra, del decreto d'indizione della procedura sopra citato e dell'allegato bando di concorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Calabria e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2022 il dott.

██████████ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

*Ritenuta* la competenza di questo Tribunale Amministrativo Regionale, in quanto l'atto adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica (impugnato dalla ricorrente unitamente al provvedimento di esclusione) è un mero parere interno di natura non provvedimentale, acquisito dalla Regione in sede di istruttoria, che, dunque, non rileva ai fini del radicamento della competenza territoriale.

*Considerato che* questo Collegio condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, attese la finalità della speciale procedura di stabilizzazione del precariato nelle pubbliche amministrazioni, la nozione di "lavoro flessibile", ai sensi dell'art. 20,

comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, debba essere interpretata in senso ampio e sia, pertanto, idonea a ricomprendere le più diverse tipologie di lavoro flessibile poste in essere dall'amministrazione che abbiano creato situazioni di precariato (*cf.* Cons. Stato, Sez. III, 20 giugno 2022, n. 5013; TAR Napoli, Sez. V, 25 marzo 2021, n. 1993; *cf.* anche Circolari della Funzione Pubblica n. 1/2018 e 3/2017).

*Ritenuto*, conseguentemente, che anche il contratto d'opera, stipulato da un professionista con l'Amministrazione, possa assumere rilevanza ai fini della stabilizzazione mediante partecipazione ai concorsi di cui all'art. 20, comma 2 citato, qualora si accerti che la disciplina negoziale, in concreto approntata dalle parti, ne consenta la riconduzione alla più ampia tipologia di "contratto di lavoro flessibile" con l'amministrazione e non, invece, ad una tipologia di contratto volta a soddisfare esigenze di natura meramente transitoria, specifica e temporanea dell'amministrazione stessa (*cf.* TAR Roma, Sez. I quater, 22 marzo 2022, n. 3266).

*Ritenuto* – sulla scorta di un giudizio sommario proprio della presente fase cautelare – che, nel caso di specie, il rapporto contrattuale intercorso tra il ricorrente e la Regione Calabria abbia i caratteri di un rapporto di "lavoro flessibile", avendo *inter alia* (i) soddisfatto un'esigenza di carattere durevole dell'amministrazione (alla luce delle proroghe reiterate della durata dei contratti e del contenuto delle prestazioni stesse) e (ii) comportato un inserimento stabile nella struttura della Regione (alla luce dell'orario e delle giornate di lavoro mensili, nonché della sottoposizione al codice di comportamento dei dipendenti pubblici e al controllo dei dirigenti).

*Ritenuto*, inoltre, che il rapporto contrattuale intercorso tra il ricorrente e la Regione soddisfi i requisiti temporali di cui alla lettera b), comma 2,

art. 20 D.Lgs. n. 75/2017.

*Ritenuto*, in conclusione, che il ricorso sia assistito dai prescritti requisiti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, consistente quest'ultimo nell'eventuale impossibilità, per il ricorrente, di partecipare alle prove della procedura concorsuale.

*Ritenuto* che le spese di lite della presente fase debbano essere liquidate nell'importo indicato in dispositivo, considerata la serialità della causa che fa parte di un gruppo patrocinato dai medesimi difensori, e considerato che per ciascuna causa sono state chieste separate liquidazioni; le suddette spese sono ripartite secondo il criterio della soccombenza nei confronti della Regione Calabria e sono compensate nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) accoglie l'istanza cautelare richiesta e per l'effetto:

a) sospende il provvedimento di esclusione di cui alla nota della Regione Calabria, Dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane" prot. n. 436386 del 4 ottobre 2022;

b) ammette "con riserva" il Dott. [REDACTED] a partecipare alla procedura concorsuale, per titoli ed esami, riservata ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, indetta con DDG n. 7033 del 28 giugno 2022 dalla Regione Calabria;

c) fissa per la trattazione nel merito del ricorso l'udienza pubblica del 14 giugno 2023;

d) condanna la Regione, in persona del Presidente in carica, alla rifusione, in favore del Dott. [REDACTED] delle spese e competenze

di lite, che liquida nella misura di euro 500,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori costituiti;

e) compensa le spese di lite della presente fase tra il ricorrente e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Francesco Tallaro, Consigliere

Alberto Ugo, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Alberto Ugo**

**IL PRESIDENTE**

**Giovanni Iannini**

**IL SEGRETARIO**